

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Sommario

ART. 1 - Principi generali e campo di applicazione	2
ART. 2 - Datore di lavoro	4
ART. 3 - Direttore Generale	5
ART. 4 - Responsabile di unità produttiva.....	5
ART. 5 - Preposto	8
ART. 6 - Responsabile di laboratorio didattico e/o di ricerca e/o di servizio.....	9
ART. 7 - Responsabile dell'attività didattica in aula o in laboratorio.....	11
ART. 8 - Direttori/Dirigenti delle direzioni competenti per la gestione del patrimonio immobiliare dell'ateneo e dei relativi impianti tecnici	12
ART. 9 - Direttore/Dirigente della direzione competente per le attività di formazione	12
ART. 10 - Servizio di prevenzione e protezione	13
ART. 11 - Lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza	14
ART. 12 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	14
ART. 13 - Lavoratori.....	14
ART. 14 - Studenti.....	15
ART. 15 - Norme finali.....	16

ART. 1 - Principi generali e campo di applicazione

1. Il presente regolamento ha la finalità di definire un sistema organizzativo trasparente di ruoli, funzioni e relative responsabilità per l'attuazione delle misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori¹ nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi Roma Tre², come previste dalle norme vigenti in materia³.

2. Il presente regolamento si applica in tutti i luoghi di lavoro e a tutte le attività istituzionali dell'ateneo: di ricerca, di didattica, di terza missione e tecnico-amministrativa.

3. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati luoghi di lavoro gli ambienti in cui si svolgono le attività di cui al comma 2, comprese quelle svolte al di fuori degli edifici dell'università, quali ad esempio campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento architettonico, urbanistico, ambientale, nonché attività presso cantieri di lavori edilizi, etc.

4. Per l'applicazione del presente regolamento, le unità produttive dell'ateneo □ ovverosia le strutture finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2, dotate di autonomia finanziaria, organizzativa e gestionale, cui sono assegnati luoghi di lavoro all'interno degli edifici dell'ateneo □ sono le seguenti:

- a) i centri di responsabilità dell'amministrazione, di cui all'art. 5 del *regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*: ufficio rettorale, direzione generale e direzioni;
- b) i centri primari di gestione, di cui all'art. 6 del *regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*: dipartimenti e centri di servizio di ateneo, questi ultimi esclusivamente nel caso in cui risultino loro assegnati ambienti di lavoro.

5. I responsabili delle unità produttive sono individuati nei seguenti organi monocratici dell'ateneo:

- a) rettore;
- b) direttore generale;
- c) direttore o dirigente di centro di responsabilità dell'amministrazione, di cui al comma 4, lettera a);
- d) direttore di centro primario di gestione, di cui al comma 4, lettera b).

¹ Nel seguito denominati più brevemente "lavoratori".

² Nel seguito denominata più brevemente "università" o "ateneo".

³ Nel seguito denominate più brevemente "norme vigenti", con particolare ma non esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e al D.M. n. 363/1998.

6. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati quali lavoratori che svolgono le attività istituzionali dell'ateneo i lavoratori indicati dall'art. 2, comma 4 del D.M. n. 363/1998:

- a) i professori universitari;
- b) i ricercatori a tempo indeterminato;
- c) i ricercatori con contratto a tempo determinato⁴;
- d) il personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario, tecnologo e collaboratore esperto linguistico⁵;
- e) gli ulteriori lavoratori non organicamente strutturati, che svolgono attività di didattica, di ricerca o di collaborazione autonoma sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati: ad esempio i titolari di contratto di insegnamento o di analogo rapporto di lavoro, i titolari di assegno o di contratto di ricerca, di attività di collaborazione scientifica;
- f) il personale degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le unità produttive dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata;
- g) gli studenti iscritti ai corsi di studio universitari, i tirocinanti⁶, i borsisti e i soggetti a essi equiparati⁷ esclusivamente nel caso in cui operino presso laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- h) gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado impegnati presso l'ateneo nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- i) i volontari che effettuano il servizio civile universale.

7. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza:

- a) dei lavoratori dell'ateneo che svolgono la propria attività istituzionale presso luoghi di lavoro appartenenti a enti esterni, sulla base di appositi contratti e/o convenzioni,

⁴ I lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) nel seguito sono denominati più brevemente "docenti" o "personale docente".

⁵ Nel seguito denominato più brevemente "personale tab".

⁶ Tra i tirocinanti rientrano anche gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che svolgono presso l'Ateneo i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento o analoghi percorsi formativi.

⁷ Tra i soggetti equiparati ai borsisti rientrano gli studenti titolari delle attività di collaborazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 e gli studenti titolari di assegno per lo svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 105/2003.

- b) dei lavoratori di enti esterni che svolgono la propria attività istituzionale presso i luoghi di lavoro dell'università, sulla base di appositi contratti e/o convenzioni,

l'ateneo e ciascun ente esterno individuano di comune intesa, nel contratto o nella convenzione di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Tali contratti e convenzioni sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste.

ART. 2 - Datore di lavoro

1. Il rettore svolge le seguenti funzioni di datore di lavoro di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008:

- a) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività e per tutti i luoghi di lavoro dell'ateneo e la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008⁸. Al fine della valutazione dei rischi e dell'elaborazione del DVR il rettore si avvale della collaborazione dei responsabili delle unità produttive, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e degli altri soggetti titolari di responsabilità e funzioni individuati dalle leggi vigenti e dal presente regolamento. Ai medesimi fini consulta i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il DVR definisce, tra l'altro, il programma delle misure ritenute opportune per assicurare nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- b) convoca e presiede la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il rettore è coadiuvato dal prorettore con delega per le politiche relative alla tutela della salute e della sicurezza, laddove il prorettore sia stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello statuto di ateneo. Il prorettore può sostituire il rettore nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera b).

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 363/1998, le restanti funzioni di datore di lavoro, previste dalle norme vigenti, sono attribuite:

⁸ Nel seguito denominato più brevemente "DVR".

- a) al direttore generale, limitatamente alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e alle ulteriori funzioni indicate all'art. 3;
- b) ai responsabili delle unità produttive di cui all'art. 1, comma 5. Ciascun responsabile svolge tali funzioni in relazione alle attività e ai luoghi di lavoro assegnati alla rispettiva unità produttiva⁹, con le modalità previste dal presente regolamento, in particolare dall'art. 4;
- c) al direttore/dirigente della direzione amministrativa competente, limitatamente alla realizzazione delle attività di formazione previste dalle norme vigenti.

4. Qualora due o più unità produttive utilizzino i medesimi luoghi di lavoro, la funzione di datore di lavoro viene svolta di comune intesa dai relativi responsabili, con le modalità da loro definite e concordate. In particolare, i responsabili individuano tra loro un coordinatore per la sicurezza, che svolge un'attività di vigilanza sugli spazi comuni e di servizio, coordina le prove di evacuazione, mette in atto ogni altra iniziativa che necessita del coordinamento tra le unità produttive.

ART. 3 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:

- a) affida l'incarico di medico competente;
- b) affida l'incarico di medico autorizzato;
- c) affida l'incarico di esperto di radioprotezione ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 101/2020;
- d) nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- e) individua gli addetti del servizio di prevenzione e protezione;
- f) nomina i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, individuati con le procedure di cui all'art. 12, comma 1;
- g) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, eventualmente tramite un proprio delegato.

⁹ Ivi compresi gli spazi comuni e di servizio: ad esempio corridoi, scale, spazi pertinenziali esterni etc.

ART. 4 - Responsabile di unità produttiva

1. Il responsabile di unità produttiva, in qualità di organo cui sono attribuite funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 3, coordina l'attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori afferenti all'unità produttiva, all'interno dei luoghi di lavoro assegnati all'unità produttiva medesima, come di seguito indicato.

2. Il responsabile di unità produttiva svolge le seguenti funzioni:

- a) individua il preposto o i preposti di cui all'art. 5, nominandolo/i con proprio provvedimento e dandone comunicazione al servizio di prevenzione e protezione e alla direzione amministrativa competente per le attività di formazione;
- b) individua, tra i lavoratori dell'unità produttiva, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza di seguito indicate:
 - 1) misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, nonché di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato,
 - 2) misure di primo soccorso e salvataggio;
- c) nomina gli incaricati di cui alla lettera b) con proprio provvedimento, dandone comunicazione al servizio di prevenzione e protezione e alla direzione amministrativa competente per le attività di formazione. Al completamento della formazione, la direzione amministrativa competente ne informa il responsabile dell'unità produttiva e il servizio di prevenzione e protezione. Il responsabile di unità produttiva nomina un numero adeguato di incaricati di cui ai punti 1) e 2) della lettera b), in base alle dimensioni e ai rischi specifici dell'unità produttiva, con un minimo di due incaricati per ciascuna tipologia di misura di emergenza. Il lavoratore può essere designato per entrambe le tipologie di misura di emergenza, salvo il caso in cui siano nominati soltanto due incaricati;
- d) all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide tutte le nomine degli incaricati di cui alle lettere a), b) e c) in corso di vigenza. Ogni tre anni accademici, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile di unità produttiva provvede alla riconferma degli incaricati di cui alle lettere a), b) e c) o all'individuazione e alla nomina di nuovi incaricati. Nel caso in cui il responsabile di unità produttiva non provveda alle suddette nomine, previa verifica del servizio di prevenzione e protezione, il direttore della direzione amministrativa competente in materia di gestione del personale può individuare e nominare gli incaricati di cui alle lettere b) e c);

- e) comunica al servizio di prevenzione e protezione la presa di servizio, presso l'unità produttiva, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 6, lettere e) ed f), affinché si valuti se tali lavoratori debbano essere inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria dell'ateneo;
- f) vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- g) in caso di mancata osservanza, da parte del lavoratore, dell'obbligo di sottoporsi alla visita medica prevista per la sorveglianza sanitaria, richiama verbalmente il lavoratore interessato. Successivamente, laddove la mancata osservanza perduri, invia formale nota di richiamo al lavoratore interessato. Successivamente, in caso di ulteriore perdurare della mancata osservanza, procede al fine dell'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi dei regolamenti di ateneo in materia di azioni disciplinari;
- h) collabora con il rettore e con il servizio di prevenzione e protezione nell'elaborazione e nell'aggiornamento del DVR, fornendo informazioni sui luoghi di lavoro di pertinenza dell'unità produttiva, sulle attività ivi svolte e sui rischi connessi;
- i) comunica ogni variazione all'interno dei luoghi di lavoro e/o delle attività dell'unità produttiva, rilevante ai fini dell'aggiornamento del DVR. Ad esempio, rende nota l'attivazione di nuovi laboratori didattici o di ricerca e i nominativi dei relativi responsabili;
- j) dà attuazione al programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione all'interno dei luoghi di lavoro dell'unità produttiva, previste dal DVR. Ad esempio, assicura lo svolgimento di almeno due prove di evacuazione all'anno e ne dà comunicazione al servizio di prevenzione e protezione;
- k) svolge attività di vigilanza sullo stato dei luoghi di lavoro e sul corretto funzionamento degli impianti tecnici e delle attrezzature da utilizzarsi ai fini della sicurezza ed emergenza, ivi compresi i dispositivi di prevenzione degli incendi, nonché della segnaletica utilizzata ai fini della sicurezza; comunica alle direzioni amministrative competenti eventuali variazioni sullo stato dei luoghi ed eventuali malfunzionamenti;
- l) vigila affinché ai lavoratori dell'unità produttiva siano affidati compiti e funzioni coerenti con le loro capacità e con le loro condizioni di salute, anche sulla base dei giudizi di idoneità formulati dal medico competente;
- m) informa tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o prendere in materia di protezione;

- n) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentiti il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. L'acquisto dei dispositivi è di competenza dell'unità produttiva;
- o) autorizza allo svolgimento di attività esposte a un rischio grave e specifico soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
- p) richiede l'osservanza delle norme vigenti e del presente regolamento da parte dei lavoratori, nonché l'attuazione delle misure adottate dall'ateneo e dall'unità produttiva per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi compreso l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali;
- q) vigila sull'osservanza delle norme e sull'attuazione delle misure di cui alla lettera precedente: in caso di mancata osservanza delle norme o di mancata attuazione delle misure, richiama verbalmente il lavoratore o i lavoratori interessati. Successivamente, laddove la mancata osservanza o la mancata attuazione perdurino, invia formale nota di richiamo al lavoratore o ai lavoratori interessati. Successivamente, in caso di ulteriore perdurare della mancata osservanza o della mancata attuazione, procede al fine dell'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi dei regolamenti di ateneo in materia di azioni disciplinari;
- r) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- s) frequenta i corsi di formazione, previsti dalla normativa vigente, predisposti dalla direzione amministrativa competente in materia di formazione.

3. Qualora nei luoghi di lavoro dell'unità produttiva si abbia detenzione e utilizzazione di macchine radiogene o di materiale radioattivo, il responsabile dell'unità produttiva, di intesa con il responsabile del laboratorio interessato, collabora con il servizio di prevenzione e protezione e con l'esperto di radioprotezione per l'adempimento degli obblighi definiti dal D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii. In particolare:

- a) collabora alla definizione e all'attuazione dei progetti di radioprotezione nei locali interessati;
- b) coordina, per la parte di propria competenza, le attività amministrative relative alle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa vigente;

- c) sovrintende alle attività che i singoli lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti svolgeranno;
- d) collabora con il servizio di prevenzione e protezione e con l'esperto di radioprotezione alla definizione delle norme di radioprotezione da mettere in atto nelle aree interessate da rischio radiologico;
- e) individua il personale dell'unità produttiva da sottoporre a formazione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 101/2020 e vigila sulla corretta fruizione dell'attività formativa;
- f) nomina il responsabile del laboratorio radioisotopi e/o degli apparecchi radiogeni, nonché l'addetto o gli addetti alla registrazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 101/2020;
- g) qualora necessario, nomina il responsabile alla gestione della contabilità nucleare del laboratorio.

ART. 5 - Preposto

1. Il preposto è individuato dal responsabile di unità produttiva tra i lavoratori della medesima unità che, per le funzioni istituzionali svolte, sono incaricati di sovrintendere ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento. Sono preposti:

- a) il coordinatore di organo didattico di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) del regolamento didattico di ateneo,
- b) il coordinatore di partizione interna di dipartimento di cui all'art. 27, comma 12 dello statuto di ateneo, ove costituita,
- c) il responsabile di laboratorio, di cui al successivo art. 6;
- d) il responsabile di unità organizzativa amministrativa.

2. Ove i lavoratori presenti presso un'unità produttiva o una sede di lavoro dell'unità produttiva siano in numero esiguo, il responsabile può individuare un preposto anche tra i lavoratori che non svolgono funzioni di coordinamento.

3. Il preposto collabora con il responsabile di unità produttiva al fine dell'attuazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro dell'unità produttiva e per la relativa vigilanza. In particolare, il preposto ha le seguenti responsabilità e svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende e vigila sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme di legge e delle disposizioni dell'ateneo in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, nonché in materia di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal responsabile dell'unità produttiva ai fini della protezione collettiva e individuale, interviene per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, informa il responsabile dell'unità produttiva per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 4;

- b) verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, come previsto dal piano di emergenza ed evacuazione di cui all'art. 10;
- d) informa tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) segnala tempestivamente al responsabile dell'unità produttiva le eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva o individuale, nonché ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f) in caso di rilevazione di carenze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo nei luoghi di lavoro, interrompe temporaneamente, se necessario, le attività lavorative esposte a rischio e segnala tempestivamente al responsabile di unità produttiva quanto rilevato, attivandosi per l'eliminazione delle carenze e delle condizioni di pericolo segnalate e verificandone successivamente l'effettiva eliminazione, astenendosi dal richiedere ai lavoratori di riprendere le attività fino alla eliminazione del pericolo;
- g) frequenta i corsi di formazione previsti dalle vigenti normative, predisposti dalla direzione amministrativa competente alla formazione.

ART. 6 - Responsabile di laboratorio didattico e/o di ricerca e/o di servizio

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati laboratori i luoghi di lavoro di ciascuna unità produttiva in cui si svolgono attività di didattica e/o di ricerca e/o di servizio che comportano l'uso di attrezzature di lavoro¹⁰ e/o di agenti fisici, chimici, cancerogeni, mutageni e biologici¹¹.

2. Per ciascun laboratorio didattico e/o di ricerca e/o di servizio il responsabile dell'unità produttiva individua un responsabile, nella persona di un docente o di una unità di personale tab. Il responsabile del laboratorio è nominato con provvedimento del responsabile dell'unità produttiva, che viene trasmesso al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il responsabile di laboratorio, con riferimento alle attività svolte presso il laboratorio e ai lavoratori che vi operano, ha le seguenti responsabilità e svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone un documento¹² in cui si illustrano:
 - 1) le attività lavorative svolte nel laboratorio;
 - 2) le attrezzature e/o gli agenti di cui al comma 1 utilizzati e il relativo stoccaggio, nonché il relativo impatto ambientale;
 - 3) tutti i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori nello svolgimento delle attività di cui al punto 1), in particolare in relazione alle attrezzature e/o agli agenti di cui al comma 1;
 - 4) le procedure e le metodologie di lavoro in sicurezza individuate, allegando le schede tecniche, i manuali d'uso e simile documentazione relativa alle attrezzature utilizzate, fornita dal relativo produttore;
 - 5) i dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative;
- b) trasmette il documento di cui alla lettera a) al responsabile dell'unità produttiva e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

¹⁰ Ai sensi delle norme vigenti, per attrezzature di lavoro si intendono qualsiasi macchina, apparecchio, utensile, prototipo, impianto o mezzo tecnico, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, utilizzate per lo svolgimento delle attività lavorative.

¹¹ Per agenti fisici, chimici, cancerogeni, mutageni e biologici si intendono quelli previsti ai Titoli VIII, IX e X del D.Lgs. n. 81/2008.

¹² Per la predisposizione del documento il responsabile del laboratorio può avvalersi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, degli esperti e delle altre figure previste dalle norme vigenti.

- c) fornisce il documento di cui alla lettera a) a tutti i lavoratori che svolgono la propria attività all'interno del laboratorio, quale strumento di informazione e prevenzione;
- d) aggiorna il documento di cui alla lettera a) in occasione di ogni modifica o innovazione dei singoli elementi che ne costituiscono il contenuto, come indicato alla lettera a), punti da 1) a 5), anche tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico;
- e) trasmette gli aggiornamenti di cui alla lettera d) al responsabile dell'unità produttiva e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e li fornisce a tutti i lavoratori di cui alla lettera c);
- f) redige l'elenco dei lavoratori che svolgono la propria attività presso il laboratorio, ivi inclusi i soggetti indicati all'art. 1, comma 6, lettera f), individuando per ciascuno il pericolo o i pericoli cui è esposto attraverso lo strumento messo a disposizione dal servizio di prevenzione e protezione¹³ e indicando per i lavoratori non strutturati la data prevista o presunta di fine attività;
- g) tiene aggiornato l'elenco di cui alla lettera f) in occasione di ogni variazione per cessazione di attività di un lavoratore o avvio di attività di un nuovo lavoratore;
- h) trasmette l'elenco di cui alla lettera f) e tutti i relativi aggiornamenti di cui alla lettera g) al responsabile dell'unità produttiva e al servizio di prevenzione e protezione;
- i) vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti;
- j) può interrompere l'attività lavorativa svolta presso il laboratorio in caso di pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute delle persone, dandone immediata comunicazione al responsabile dell'unità produttiva e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- k) frequenta i corsi di formazione predisposti dalla direzione amministrativa competente alla formazione;
- l) impartisce disposizioni affinché i lavoratori sottoposti a rischi specifici siano appositamente formati in relazione all'attività svolta presso il laboratorio.

¹³ Lo strumento per l'individuazione dei pericoli è la scheda di pericolo individuale (SPI) da compilarsi telematicamente a cura del lavoratore con la supervisione formale del responsabile del laboratorio.

ART. 7 - Responsabile dell'attività didattica in aula o in laboratorio

1. Per responsabile dell'attività didattica in aula o in laboratorio si intende il docente che svolge attività didattica in un'aula o in un laboratorio dell'ateneo.

2. Il responsabile dell'attività didattica svolge le seguenti funzioni:

- a) acquisisce dal responsabile dell'unità produttiva o dal preposto o dal responsabile di laboratorio adeguate informazioni sulla capienza dell'aula o del laboratorio presso cui svolge l'attività didattica, sulle procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione di cui all'art. 10 e, nel caso dei laboratori, sul contenuto del documento di cui all'art. 6, comma 3, lettera a);
- b) verifica che la capienza non venga superata e vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) in caso di emergenza, si attiva affinché l'aula venga abbandonata con ordine e che vengano seguite le indicazioni previste nel piano di emergenza ed evacuazione;
- d) segnala tempestivamente al responsabile dell'unità produttiva eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza;
- e) frequenta appositi corsi di formazione.

3. Il responsabile dell'attività didattica svolta al di fuori degli edifici dell'università, di cui all'art. 1, comma 3, prima dell'avvio del semestre accademico predispone un documento in cui sono illustrati:

- a) i luoghi in cui l'attività didattica sarà svolta, illustrati anche sommariamente laddove non sia possibile una descrizione dettagliata;
- b) le attrezzature e gli eventuali agenti di cui all'art. 6, comma 1, che saranno utilizzati;
- c) tutti i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli studenti nello svolgimento delle attività didattiche;
- d) le procedure e le metodologie di lavoro in sicurezza individuate, ai sensi delle norme vigenti, per eliminare o ridurre al minimo i suddetti pericoli, adottate prima che l'attività venga avviata, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori e agli studenti.

4. Il responsabile dell'attività didattica svolta al di fuori degli edifici dell'università trasmette quindi il documento di cui al comma 3 al responsabile dell'unità produttiva e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e

lo fornisce il documento a tutti i lavoratori e a tutti gli studenti partecipanti all'attività didattica, quale strumento di informazione e formazione.

ART. 8 - Direttori/Dirigenti delle direzioni competenti per la gestione del patrimonio immobiliare dell'ateneo e dei relativi impianti tecnici

1. I direttori/dirigenti delle direzioni competenti per la gestione del patrimonio immobiliare dell'ateneo e dei relativi impianti tecnici svolgono, ciascuno per quanto di propria competenza, le seguenti funzioni:

- a) verificano la sussistenza dei requisiti di sicurezza di prevenzione incendi presso le sedi dell'ateneo;
- b) coordinano le attività manutentive per il corretto funzionamento degli impianti tecnici, delle attrezzature e della segnaletica da utilizzarsi ai fini della sicurezza e dell'emergenza;
- c) dispongono gli interventi di manutenzione edilizia, di manutenzione degli impianti tecnici, delle attrezzature, dei dispositivi e della segnaletica di cui alla lettera b), al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in attuazione del programma delle misure ritenute opportune per assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, contenuto nel DVR.

ART. 9 - Direttore/Dirigente della direzione competente per le attività di formazione

1. Il direttore/dirigente della direzione competente per le attività di formazione svolge la funzione di coordinamento e verifica al fine della realizzazione delle attività di formazione per i lavoratori, previste dalla normativa vigente, nonché della formazione per coloro che svolgono le specifiche funzioni previste dal presente regolamento.

ART. 10 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione, unità organizzativa posta all'interno dell'organigramma dell'amministrazione dell'ateneo, si configura come area dei servizi di prevenzione e protezione. Il responsabile dell'area, nominato dal direttore generale, svolge la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

2. Il servizio di prevenzione e protezione svolge le seguenti funzioni:

- a) coadiuva il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di pericolo e nella definizione del corrispondente livello di rischio, delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, supportando il datore di lavoro nella predisposizione del DVR e del piano di emergenza ed evacuazione;
- b) organizza lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- c) svolge attività di consulenza in favore del datore di lavoro, del direttore generale, dei responsabili delle unità produttive e degli altri soggetti previsti dal presente regolamento;
- d) fornisce ai lavoratori le informazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalle norme vigenti, anche in collaborazione con altre unità organizzative dell'amministrazione.

3. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.

4. In occasione di eventi di particolare rilevanza¹⁴ organizzati dalle unità produttive, il servizio di prevenzione e protezione fornisce consulenza:

- a) per la verifica della compatibilità di eventuali installazioni e delle attività previste con il piano di emergenza ed evacuazione, anche sulla base del numero di partecipanti previsto. Laddove necessario predispone una scheda di valutazione dei rischi connessi all'evento;
- b) per la verifica della compatibilità e delle interferenze con le altre attività presenti nelle aree limitrofe a quelle interessate per l'evento;
- c) per la definizione del piano di emergenza ed evacuazione straordinario, in cui sono indicate le modalità di gestione delle emergenze di incendio e di primo soccorso;
- d) per la definizione del numero di addetti all'attuazione delle misure antincendio e di primo soccorso.

ART. 11 - Lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza

1. Il lavoratore designato del responsabile dell'unità produttiva per l'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere b) e c):

¹⁴ Ad esempio: convegni, seminari, conferenze, mostre, concerti, manifestazioni sportive, etc. per i quali sia previsto un afflusso di un elevato numero di partecipanti e un'utilizzazione dei luoghi di lavoro e/o degli spazi esterni con modalità diverse da quelle ordinarie, previste nel DVR.

- a) non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, convalidato dal responsabile dell'unità produttiva e/o dal medico competente;
- b) segue i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione;
- c) è tenuto ad attuare le misure di gestione dell'emergenza per le quali è stato designato, secondo le modalità previste nel piano di emergenza ed evacuazione di cui all'art. 10;
- d) mantiene l'incarico anche in caso di trasferimento della propria sede di servizio presso altra unità produttiva.

ART. 12 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati tra il personale docente e tab dell'ateneo con le procedure stabilite di intesa con le organizzazioni sindacali.
2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e svolgono le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 13 - Lavoratori

1. I lavoratori di cui all'art. 1, comma 6, nello svolgimento delle attività istituzionali sono tenuti a tutelare la propria salute e la propria sicurezza, nonché la salute e la sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni, conformemente alle attività di formazione svolte, nonché alle informazioni, alle indicazioni operative e ai dispositivi loro forniti dal responsabile dell'unità produttiva o dal preposto o dai responsabili di cui agli articoli 6 e 7.
2. I lavoratori sono tenuti, in particolare:
 - a) a collaborare con il datore di lavoro, con i responsabili delle unità produttive, con i preposti e con gli altri soggetti titolari di responsabilità individuati dal presente regolamento, allo svolgimento delle attività necessarie al fine di assicurare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ateneo;

- b) a osservare le disposizioni e le indicazioni operative impartite dal datore di lavoro, dai responsabili delle unità produttive, dai preposti e dagli altri soggetti titolari di responsabilità individuati dal presente regolamento, al fine di assicurare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ateneo;
- c) a utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza;
- d) a utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) a segnalare immediatamente al rispettivo responsabile di unità produttiva o al preposto le eventuali deficienze dei mezzi e/o dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- f) a non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) a non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino tra le loro competenze e che possano compromettere la salute e la sicurezza proprie o di altri lavoratori;
- h) a partecipare ai programmi di formazione e di esercitazione organizzati dal datore di lavoro o dalle strutture competenti dell'ateneo;
- i) a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

ART. 14 - Studenti

1. Gli studenti che frequentano i luoghi di lavoro dell'ateneo si attengono alle disposizioni del presente regolamento e alle indicazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute impartite dal personale universitario.

2. In particolare gli studenti:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dai docenti responsabili dell'attività didattica in aula o in laboratorio, di cui all'art. 7;
- b) in caso di emergenza seguono le indicazioni fornite loro dai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza;

- c) non rimuovono e non modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- d) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.

3. La mancata osservanza, da parte degli studenti, delle norme di legge o del presente regolamento, ovvero delle indicazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, impartite dal personale universitario, dà luogo all'avvio di procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 37 del regolamento di ateneo relativo alla carriera degli studenti.

ART. 15 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale e da tale data è abrogato il precedente regolamento di ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.